

Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000370 del 15/12/1999 (Boll. n 2 del 12/01/2000, parte Seconda)

CONSIGLIO REGIONALE

LR 29 luglio 1998 n. 41 "Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile". Ripartizione ed assegnazione del fondo per l'anno 1999.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la LR 29 luglio 1998, n. 41 "Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge, la Giunta regionale con deliberazione del 10.5.99 n. 533 ha individuato quali ambiti di sperimentazione i seguenti sistemi economici locali:

- Sel 3 - Valle del Serchio (Provincia di Lucca) con riferimento prioritario al quadrante Garfagnana
- Sel 7 - Area pistoiese - quadrante montano (Provincia di Pistoia)
- Sel 15 - Val di Cecina - quadrante costiero e interno (Province di Livorno e Pisa)
- Sel 17 - Arcipelago (Provincia di Livorno)
- Sel 31 - Amiata grossetano (Provincia di Grosseto)
- Area dei monti Pisani - (Province di Lucca e Pisa);

Preso atto altresì che la Giunta regionale ha emanato, con deliberazione n. 1030 del 14 settembre 1998 disposizioni per la redazione dei programmi locali di sviluppo e per la presentazione delle domande di contributo; con deliberazione del 16 novembre 1998 n. 1355 ha nominato il nucleo di valutazione previsto dall'art. 6 della LR 41/98; con deliberazione n. 1383 del 16 novembre 1998 ha impartito indirizzi specifici per la valutazione della rilevanza dei programmi locali di sviluppo ai fini della ripartizione dei contributi; con deliberazione n. 495 del 3 maggio 1999 ha impartito direttive per l'applicazione del disciplinare sull'erogazione dei contributi;

Vista la relazione istruttoria redatta dal predetto nucleo di valutazione in ordine ai programmi e progetti concertati in sede locale e presentati tramite le rispettive Amministrazioni provinciali interessate;

Ritenuto di procedere all'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 6 comma 1 della legge regionale;

Ritenuto altresì di stabilire le modalita' e condizioni di erogazione, utilizzazione, rendicontazione ed eventuale decadenza o revoca dei contributi medesimi;

Dato atto che all'attuazione della presente deliberazione sara' provveduto ai sensi delle disposizioni della LR 7 novembre 1994, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;

DELIBERA

1. di assegnare, quale contributo alla realizzazione dei programmi e progetti elencati nell'allegato A (composto da 6 tabelle) alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, gli importi rispettivamente indicati nell'allegato medesimo, per l'ammontare complessivo di L.6.000.000.000;

2. di impegnare la somma di L.6.000.000.000 sul cap. 43165 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilita';

3. di stabilire che i predetti contributi sono condizionati all'osservanza dei presupposti e delle modalita' specificati nel disciplinare allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale e che saranno liquidati mediante emissione di apposite note ai sensi degli artt. 113 e 114 della LR 28/77 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di stabilire che la Giunta regionale presenti, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 della LR 41/98, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi e sulla utilizzazione dei contributi, oggetto del presente atto;

5. di stabilire e dare atto che, con riferimento ai singoli privati beneficiari finali, i contributi disposti con la presente deliberazione non possono comunque superare gli importi "de minimis" definiti dalla vigente disciplina comunitaria;

6. di comunicare copia del presente atto ai soggetti attuatori dei programmi ed alle amministrazioni provinciali di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.

Il presente provvedimento e' soggetto a pubblicita' ai sensi della LR 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalita' dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente agli allegati A e B, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della LR 18/96.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente
Angelo Passaleva
Il Segretario
Leopoldo Provenzali

ALLEGATO B

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo regionale riferito ai singoli progetti e programmi, ancorche' di importo determinato, deve considerarsi nel suo valore percentuale, commisurato al finanziamento complessivo previsto per il progetto e programma e agli impegni corrispettivi dei soggetti locali interessati. Esso pertanto sara' corrispondentemente ridotto, in misura proporzionale, nel caso risulti a consuntivo un minor impegno finanziario.

2. I contributi sono liquidati, anche per stati d'avanzamento, su presentazione di richiesta da parte del soggetto attuatore, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione autocertificatoria contenente, oltre ai dati identificativi del richiedente:

- il progetto o programma di riferimento;
- l'attestazione che il progetto o programma e' stato realizzato o e' in corso di realizzazione;
- la descrizione sommaria delle opere, dei lavori o delle attivita' allo stato eseguite, anche per stralci, con indicazione delle spese rispettivamente sostenute;
- l'ammontare delle erogazioni gia' liquidate da ciascuno degli altri soggetti interessati;
- l'attestazione (eventuale) che, allo stato, il progetto o programma mantiene le condizioni di fattibilita' originariamente previste;
- l'attestazione che i beneficiari finali del contributo regionale rispettino la disciplina comunitaria sui regimi di aiuto;

b) nel caso in cui l'attuatore sia soggetto diverso da una PA e' richiesto inoltre:

- certificato attestante la legale rappresentanza del soggetto richiedente da parte del sottoscrittore;
- certificazione "antimafia", se richiesta dalle norme vigenti;
- idonea a garanzia a copertura del contributo, con modalita' concordate con l'Amministrazione regionale.

3. Quando il soggetto attuatore e' un ente pubblico, l'Amministrazione regionale, in relazione alla natura dell'intervento, puo' disporre la liquidazione anticipata del contributo, a condizione che l'ente attuatore garantisca con atto formale la realizzazione del progetto o la restituzione dell'importo. Resta salvo quanto disposto al successivo punto 5.

4. Una quota del contributo, non inferiore al 20%, sara' liquidata soltanto ad avvenuta realizzazione del progetto o programma, documentata con dichiarazione autocertificatoria. Contestualmente alla liquidazione di detta quota, l'Amministrazione regionale dispone lo svincolo delle eventuali garanzie.

5. L'assegnatario decade dal contributo regionale qualora, entro 120 giorni dall'atto di impegno finanziario del contributo medesimo, non risulti attestato da parte della Provincia l'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto o programma. Su istanza motivata, puo' essere disposta una dilazione del termine non superiore a ulteriori 90 giorni.

6. Nel caso in cui il progetto o programma non sia portato a compimento, l'Amministrazione regionale dispone la revoca e l'eventuale recupero del contributo assegnato. Qualora la parte realizzata sia in grado di garantire autonoma funzionalita' e/o effettiva utilita', l'Amministrazione, sentita la Provincia, puo' disporre la riduzione, in luogo della revoca, del contributo assegnato.

7. I contributi assegnati possono essere mantenuti, a fronte di istanza motivata e documentata del soggetto attuatore, convalidata dalla provincia competente, anche nel caso in cui la realizzazione del programma o progetto iniziale comporti variazioni in corso d'opera o parziali novazioni che non ne compromettano sostanzialmente la finalita' originaria e la funzionalita' complessiva e ne salvaguardino in misura prevalente i risultati attesi in termini di sviluppo sostenibili delle attivita' economiche e di incremento del lavoro.

8. L'importo dei contributi non utilizzati per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti nn. 1, 5 e 6 possono essere riassegnati, con deliberazione della Giunta regionale, a sostegno

di progetti previsti dai programmi locali di sviluppo e non finanziati con la presente deliberazione ovvero ad incremento dei contributi assegnati in misura inferiore a quella originariamente richiesta.

9. L'attuazione del presente disciplinare e la relativa vigilanza sono curate dall'Amministrazione regionale, secondo le rispettive competenze definite dalla LR n. 81/94, che puo' a tal fine disporre ogni opportuno accertamento, anche mediante sopralluoghi e accessi ispettivi.